

3. NUOVE REGOLE PER LA REGISTRAZIONE DELL'INDIRIZZO TELEMATICO DEGLI ENTI CON SOLO CODICE FISCALE

Con il provvedimento direttoriale n. 491453 del 17 novembre 2025, l'Agenzia delle Entrate introduce importanti aggiornamenti riguardo alle modalità di presentazione del modello AA5/6.

Tale modello è lo strumento che viene utilizzato da enti, associazioni e altri soggetti non dotati di partita IVA, per richiedere l'attribuzione del codice fiscale o per comunicare variazioni dei propri dati, dichiarare eventuali operazioni straordinarie poste in essere dell'ente (fusione, concentrazione, trasformazione) e infine, per comunicare l'estinzione dell'ente stesso.

Obiettivi del provvedimento

L'aggiornamento delle modalità di presentazione del modello AA5/6 mira a rafforzare il controllo e la trasparenza sulle informazioni comunicate dai soggetti diversi dalle persone fisiche. Particolare attenzione è posta alle comunicazioni del cambio del rappresentante legale, che richiede una verifica più rigorosa e documentata. L'intento è duplice:

1. assicurare dati corretti, tracciabili e verificabili, utili anche per i rapporti con la Pubblica Amministrazione;
2. rendere più chiare e accessibili le procedure amministrative, in coerenza con lo Statuto dei diritti del contribuente.

Le nuove istruzioni sostituiscono quelle approvate nel 2009 e sono entrate in vigore dal 18 novembre 2025. È stato, inoltre, pubblicato un testo coordinato del provvedimento originario del 2009, così da permettere ai contribuenti di avere una normativa più chiara e facilmente consultabile, in linea con quanto previsto dallo Statuto dei diritti del contribuente.

Per gli enti che possiedono anche la partita IVA, resta invece valido il modello AA7/10 per le comunicazioni rilevanti ai fini IVA.

Modalità di presentazione del modello AA5/6

Le modalità di trasmissione variano a seconda del tipo di comunicazione:

Richiesta di attribuzione del codice fiscale



La domanda può essere presentata con ampia flessibilità, scegliendo tra diverse modalità operative. L'ente può trasmettere il modello:

- di persona presso qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate;
- tramite raccomandata con ricevuta di ritorno;
- tramite PEC;
- attraverso il servizio web "Consegna documenti e istanze" disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia.

Questa procedura serve a generare il codice fiscale dell'ente, necessario per aprire conti, stipulare contratti, accedere a contributi e operare nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Comunicazione di variazione dei dati (escluso variazione legale rappresentante)

Una volta attribuito il codice fiscale, l'ente deve comunicare ogni variazione dei dati già dichiarati, quali: modifiche alla denominazione o sede legale, o della natura giuridica; operazioni straordinarie (fusione, trasformazione, concentrazione); aggiornamento di dati anagrafici (diversi dal cambio del legale rappresentante).

Per queste comunicazioni, la trasmissione del modello può avvenire, oltre che con le stesse modalità utilizzabili per l'attribuzione del codice fiscale, anche:

- in via telematica, direttamente dall'ente o tramite intermediari abilitati ai sensi del DPR 322/1998, utilizzando le specifiche tecniche vigenti.

Comunicazione di estinzione, fusione, concentrazione, trasformazione dell'ente

In questi casi la presentazione è per obbligo telematica e può avvenire, alternativamente, con:

- invio telematico diretto da parte dell'ente tramite i servizi dell'Agenzia;
- invio tramite intermediario abilitato.

La novità principale: cambio del rappresentante legale

Il cambio del rappresentante legale è un caso particolare: non segue le regole generali delle variazioni telematiche, ma richiede forme di presentazione più controllate.

Dal 18 novembre 2025, il modello AA5/6 deve essere presentato esclusivamente:

- direttamente presso l'ufficio competente in base al domicilio fiscale dell'ente, in duplice esemplare e anche a mezzo persona delegata;
- tramite raccomandata A/R, in unico esemplare;

- tramite PEC;
- attraverso il servizio web “Consegna documenti e istanze” nell’area riservata del sito dell’Agenzia.

Queste modalità rafforzano la tracciabilità e assicurano che la variazione sia supportata da documentazione idonea, riducendo i rischi di comunicazioni riferite a soggetti non effettivamente in carica.

Documentazione da allegare alla domanda di variazione del legale rappresentante

Alla domanda devono essere allegati:

- documenti che comprovano i dati anagrafici dell’ente e del rappresentante (es. verbale di nomina, documento di identità);
- dichiarazione sostitutiva ex articoli 46 e 47, D.P.R. 445/2000 con cui il firmatario attesta la propria qualifica.

Altri enti cui comunicare la variazione del presidente del consiglio direttivo

Oltre alla presentazione del modello AA5/6, l’ente deve ricordarsi di effettuare la comunicazione di variazione del presidente del consiglio a:

- Federazione o Ente di Promozione Sportiva (se trattasi di associazione sportiva);
- Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (se trattasi di soggetto iscritto);
- RUNTS, se ente del Terzo settore.